

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizioni di protezione speciale
1. Giovani
Art. 32 Doveri speciali del datore di lavoro

LL

Art. 32

Articolo 32

Doveri speciali del datore di lavoro

¹ Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro avverte il detentore dell'autorità parentale o il tutore. In attesa delle loro istruzioni, prende le cautele necessarie.

² Se il giovane vive nell'economia domestica del datore di lavoro, questi provvede ad una nutrizione sufficiente e adeguata all'età e a un alloggio conforme alle esigenze dell'igiene e della morale.

Capoverso 1

Oltre agli obblighi generali di assistenza descritti nell'articolo 29 della legge, quest'ultima impone al datore di lavoro alcuni obblighi speciali che sono tanto più importanti se il giovane lavoratore vive nell'economia domestica del datore di lavoro. Per economia domestica si intendono anche case per apprendisti e strutture simili, a condizione che appartengano all'azienda o siano finanziate principalmente dalla stessa.

A differenza degli obblighi generali in materia di assistenza, gli obblighi speciali in questo stesso ambito incombono al datore di lavoro fino al momento in cui il giovane lavoratore raggiunge il 18° anno d'età. Essi consistono principalmente nell'informare i genitori o l'autorità tutoria in merito a particolari avvenimenti e nel prendere le misure che si impongono fino a quando i giovani lavoratori sono in grado di assumersene essi stessi la responsabilità. L'obbligo di informare vige nei casi di infortunio, malattia o altri problemi di salute (anche di natura psichica) nonché quando vi è motivo di credere che la moralità del giovane sia minacciata. Il concetto di moralità si presta a numerose interpretazioni ed evolve ovviamente con il tempo. In linea di massima, una minaccia alla moralità è data da tutto ciò che potrebbe mettere a rischio l'integrità psichica e fisica del giovane lavoratore e che può essere considerato come non adatto per la sua età. Queste minacce vanno comunicate ai detentori dell'autorità parentale e, nel caso di re-

ati, anche all'autorità inquirente affinché possano essere adottate misure adeguate. In attesa delle istruzioni necessarie, il datore di lavoro prende le misure che ritiene appropriate. Questo dovere speciale del datore di lavoro non si applica unicamente nel contesto dell'azienda ma, in particolare quando il giovane lavoratore vive nell'economia domestica del datore di lavoro, anche al comportamento fuori dell'azienda, ad esempio durante il tempo libero. Se invece il giovane lavoratore vive con i genitori, il datore di lavoro è esentato dall'assistenza al di fuori dell'azienda, eccetto nel caso in cui esista una relazione fra un determinato evento o un rischio particolare e l'azienda. Se, tuttavia, vi sono indicazioni circa una minaccia alla moralità del giovane che, per una serie di circostanze, non possono essere note ai genitori o al tutore, egli è tenuto ad informarli.

Capoverso 2

Se il giovane vive nell'economia domestica del datore di lavoro, questi provvede ad un vitto sufficiente e adeguato all'età. Questo principio si applica naturalmente anche alle case per apprendisti messe a disposizione dall'azienda. Il criterio che consente di determinare se il giovane vive nell'economia domestica del datore di lavoro risiede nell'obbligo a suo carico di rispettare l'autorità domestica del datore di lavoro o il regolamento dell'azienda per le case degli apprendisti.

Art. 32

LL

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizioni di protezione speciale

1. Giovani

Art. 32 Doveri speciali del datore di lavoro

L'alloggio non deve pregiudicare in alcun modo la salute del giovane. Esso deve soddisfare i requisiti in materia di tecnica di sicurezza nonché di igiene della costruzione e dei materiali. Non è dunque consentito alloggiare un apprendista in un «dormitorio» senza luce naturale o riscaldamento.

L'alloggio non deve nemmeno essere esposto ad effetti negativi sotto il profilo della moralità. Non sarebbe lecito, ad esempio, alloggiare una apprendista del settore gastronomico in un hotel in cui si affittano stanze a ore.